

# Provincia di Treviso

## Ambito territoriale di caccia n° 8

### STATUTO

#### Art. 1 - Natura giuridica e sede.

1. L'ambito territoriale di caccia TV 8 è una struttura di tipo associativo senza fini di lucro, con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi perseguiti, che opera a fini di gestione faunistico-venatoria del territorio all'interno di confini fissati dal piano faunistico-venatorio regionale, sotto il controllo della provincia.
2. La sede dell'ambito territoriale di caccia è stabilita in Comune di San Biagio di Callalta (TV), in piazza San Lorenzo.

#### Art. 2 - Organi dell'ambito territoriale di caccia.

1. Sono organi dell'ambito territoriale di caccia: a) il presidente; b) il comitato direttivo; c) l'assemblea dei soci; d) il collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 3 - Durata in carica degli organi dell'ambito territoriale di caccia.

1. Gli organi dell'ambito territoriale di caccia rimangono in carica per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) decorso il quale decadono.
2. In caso di proroga della validità del piano faunistico-venatorio regionale, gli organi dell'ambito territoriale di caccia sono rinnovati entro centottanta giorni con le procedure previste all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli ambiti territoriali di caccia, in carica alla data di proroga di validità del piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

#### Art. 4 - Compiti e funzioni del presidente.

1. Il presidente è eletto dal comitato direttivo.
2. Il presidente: a) rappresenta legalmente l'ambito territoriale di caccia; b) convoca e presiede il comitato direttivo e l'assemblea dei soci; c) assicura l'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e provinciali e del presente statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'ambito territoriale di caccia; d) autorizza il cacciatore iscritto ad altro ambito territoriale di caccia della Regione ad esercitare l'attività venatoria da appostamento per la caccia alla selvaggina migratoria sentito il parere del comitato direttivo senza il pagamento di ulteriori quote, fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare vallivo.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il presidente è sostituito dal vicepresidente.
4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del presidente, il vicepresidente convoca tempestivamente il comitato direttivo per provvedere alla nuova nomina nell'osservanza delle procedure di cui all'articolo 5, comma 2.

#### Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del comitato direttivo.

1. Il comitato direttivo viene nominato dalla provincia ed è composto da: a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle associazioni di appartenenza previa elezione da parte della loro base associativa, secondo le modalità stabilite dalle province competenti; b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale; d) due rappresentanti della provincia, esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria.
2. Il comitato direttivo elegge il presidente, da scegliere tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1, il vicepresidente ed il segretario.
3. Il comitato direttivo è convocato dal

presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno ventiquattro ore prima, in caso di necessità e urgenza. 4. Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 5. Ai componenti del comitato direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di carica o di funzione.

6. 1 componente del comitato direttivo che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del comitato stesso decade dall'incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell'associazione di appartenenza, entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1. 7. Il comitato direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all'attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza; b) le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia; c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio lagunare e vallivo; d) la differenziazione delle colture; e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed all'alimentazione della fauna selvatica; f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica, l'alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici. -8. Il comitato direttivo assicura la gestione dell'ambito territoriale di caccia nei limiti delle seguenti funzioni: a) in presenza delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 8, della legge n. 157/1992, può ammettere all'ambito territoriale di caccia, con delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal Titolo III del presente regolamento; b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla scadenza; decorso tale termine il socio decade; c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge regionale n. 5011993 , secondo il modello stabilito con decreto dal presidente della Giunta regionale, i confini dell'ambito territoriale di caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all'interno dell'ambito stesso; d) trasmette alla provincia, per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale n. 5011993 , il programma delle attività che si intende svolgere; e) predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione; f) autorizza il presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali; g) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla provincia all'ambito territoriale di caccia; h) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale n. 5011993 . Tale attività non è consentita nei mesi di settembre ed ottobre; i) rilascia, a seguito di richiesta del socio, permessi giornalieri di ospite; l) stabilisce le modalità per l'esercizio dei volontari;

m) propone alla provincia motivata richiesta di adozione di provvedimenti di sospensione o esclusione dalla qualità di socio, per i soli casi di violazione dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto; n) individua forme di collaborazione fra ambiti territoriali di caccia per ottimizzare le rispettive gestioni tecnico-finanziarie.

#### Art. 6 - Assemblea dei soci.

1. L'assemblea dei soci è l'organo formato dai cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal presidente uscente o dal commissario di cui all'articolo 13.

#### Art. 7 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'assemblea dei soci.

1. L'assemblea dei soci: a) approva lo statuto dell'ambito territoriale di caccia e le relative modifiche; approva inoltre i patti associativi relativi alle prestazioni dovute dai soci nell'ambito dell'attività dell'ATC e alle conseguenze degli

inadempimenti e le sanzioni per irregolarità e inadempimenti, nonché le modifiche dei patti predetti, conformandosi alle disposizioni di legge ed escludendo dal contenuto dei patti stessi qualsiasi regolamentazione dei prelievi venatori; b) delibera sugli argomenti dell'ordine del giorno esplicitamente sottoposti al suo esame da parte del comitato direttivo; c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario; d) definisce le prestazioni d'opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell'ambito territoriale di caccia; e) stabilisce le modalità ed i criteri per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per le prestazioni rese dai componenti del comitato direttivo e dai soci nell'espletamento di compiti loro affidati nell'interesse dell'ambito territoriale di caccia; f) elegge 5 rappresentanti dell'ATC con voto consultivo come previsto dall'articolo 21, comma 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 . 2. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno due volte all'anno. t altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal collegio dei revisori dei conti. 3. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. 4. Ogni socio può rappresentare, mediante delega scritta, non più di un socio non partecipante. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti. Se richiesto dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni possono essere assunte a scrutinio segreto. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari o superiore a quello dei voti espressi.

#### Art. 8 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti nominato dalla provincia elegge il presidente nella prima riunione tra i propri componenti effettivi. 2. Il collegio dei revisori dei conti: a) redige la relazione del bilancio preventivo; b) redige la relazione del rendiconto finanziario; c) controlla l'attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi. 3. I revisori dei conti hanno diritto di assistere, anche individualmente, alle adunanze del comitato direttivo e dell'assemblea dei soci. 4. In qualsiasi momento i revisori dei conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al presidente del collegio. S., Il revisore che senza giustificato motivo non partecipi a tre adunanze consecutive del collegio, decade dall'incarico. 6. I verbali delle adunanze del collegio vengono redatti su apposito registro sottoscritto dai membri presenti. 7. Il collegio dei revisori dei conti delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far scrivere a verbale i motivi del dissenso. 8. Il collegio dei revisori dei conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'ambito territoriale di caccia, chiede l'immediata convocazione del comitato direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente il presidente della provincia.

#### Art. 9 - Attribuzioni, compiti e funzioni del segretario del comitato direttivo.

1. Il segretario cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell'ambito territoriale di caccia. Redige i verbali delle riunioni del comitato direttivo e dell'assemblea dei soci. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono posti all'approvazione nella successiva seduta.

#### Art. 10 - Assegnazione dei soci all'ambito territoriale di caccia.

1. I soci dell'ambito territoriale di caccia sono assegnati dalla provincia ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell'ambito cui appartengono. 2. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte. 3. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto, il comitato direttivo, previa contestazione dell'addebito ed esame in contraddittorio delle eventuali deduzioni dell'interessato, può proporre alla provincia competente la sospensione temporanea o l'esclusione. La provincia decide entro trenta giorni con provvedimento motivato. 4. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.

Art. 11 - Disposizioni amministrativo-contabili.

1. L'esercizio amministrativo e sociale dell'ambito decorre dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre. 3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il 28 febbraio.
4. Per le attività dell'ambito territoriale di caccia è costituito un fondo comune comprensivo: a) delle quote associative annuali, di cui all'articolo 5, comma 8, lettera b); b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50

Art. 12 - Disposizioni finali.

1. Coloro che ricoprono le cariche di presidente, vicepresidente, segretario o di componente del comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l'ambito stesso, connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate. 2. La provincia, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo comitato direttivo. 3. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile.